



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) ROSSI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) LIPANI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CATERINA APPIO

Seduta del 16/03/2021

FATTO

Con riferimento a due contratti di finanziamento, rimborsabili mediante cessione del quinto dello stipendio (**494) e mediante delegazione di pagamento (**824), stipulati rispettivamente in data 7 maggio 2012 e 10 aprile 2013 e estinti anticipatamente previa emissione dei conteggi estintivi del 1° luglio 2016 e 1° luglio 2017, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro chiedendo il rimborso di Euro 653,27 per il contratto n. **494; e di Euro 728,58 per il finanziamento n. **824. Il tutto oltre interessi legali da calcolarsi dalla data di estinzione dei finanziamenti fino al saldo.

Costitutosi l'intermediario, si oppone alle pretese del ricorrente, eccependo (1) il mancato assolvimento dell'onere della prova, non essendo stata prodotta agli atti copia della liberatoria; (2) l'irripetibilità delle commissioni di istruttoria, trattandosi di costi a maturazione immediata; (3) l'inapplicabilità dei principi sanciti dalla sentenza Lexitor, come chiarito dalla giurisprudenza di merito; (4) la mancata richiesta, in sede di reclamo, di rimborso dei costi *up front*.

In sede di repliche, il ricorrente produce copia della liberatoria relativa al contratto n. **824.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio dispone la riunione dei ricorsi, in ragione di connessione. Sempre in via preliminare, il Collegio evidenzia che, avendo riguardo al contratto n. **494 non è presente agli atti copia della liberatoria. Ciò nonostante, richiamando il proprio



orientamento, ritiene che l'eccezione sollevata dall'intermediario non sia meritevole di accoglimento, atteso che la prova dell'intervenuta estinzione del finanziamento emerge dal riscontro al reclamo, nel quale l'intermediario si limita a contestare nel merito la richiesta del ricorrente, senza nulla eccepire in ordine all'estinzione anticipata del rapporto (decisione n. 577/2021).

In ordine all'eccezione relativa alla mancata richiesta di rimborso, sin dal reclamo, dei costi c.d. *up front*, il Collegio osserva che tutte le voci di costo indicate nei ricorsi coincidono con quelle presenti nei reclami.

Tanto presupposto, nel merito il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”;*
- *“Priva di giuridico fondamento” si rivela l'opinione che sostiene una presunta “inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.*

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

(relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Premesso quanto sopra, il Collegio, richiamando il proprio orientamento, ritiene che le commissioni di istruttoria abbiano natura *up front*, rappresentando il corrispettivo di attività destinate a esaurirsi con la conclusione del contratto, di talché, in ragione di quanto dapprima evidenziato, il relativo rimborso va calcolato applicando il criterio utilizzato per il conteggio degli interessi corrispettivi (decisione n. 19120/2020).

In questa prospettiva, la somma che l’intermediario dovrà ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto, è pari a Euro 905,00, come risulta dalle seguenti tabelle: per il contratto n. **494

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	6,15%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	39,03%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
<input type="radio"/>	comm. istruttoria (up front)	€ 1.088,79	€ 653,27 <input type="radio"/>	€ 424,95 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 424,95
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 0,00
<i>rimborsi senza imputazione</i>						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 425
interessi legali	si ▼

per il contratto n. **824

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	47
rate residue	73

TAN ▶	6,15%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,83%
- in proporzione alla quota	40,05%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
<input type="radio"/>	comm. istruttoria (up front)	€ 1.197,67	€ 728,58 <input type="radio"/>	€ 479,66 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 479,66
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 0,00
<i>rimborsi senza imputazione</i>						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 480
interessi legali	si ▼



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio, previa riunione dei ricorsi, in parziale accoglimento degli stessi, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 905,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 40,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI